



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000646  
DATA: 05/09/2018 12:38  
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA  
UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Saccenti Elena in qualità di Direttore Generale

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-04]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000646_2018_delibera_firmata.pdf	Saccenti Elena	EABE8EF58CEA017D25D41FFA9BCFAF0 014C9177D6E7EEF69AEB71C4CEE4630A 6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 27 febbraio 2015 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, con assunzione dell'incarico a decorrere dal 1 marzo 2015;

**VISTO** l'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni che:

- al comma 1 – quater recita “... *omissis* Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario .. *omissis*”;
- al comma 1 – quinquies, afferma “ *Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.*”;
- al comma 7 fornisce indicazioni circa i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario;

**VISTO** altresì l'art. 3 comma 5 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 che afferma “ *Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.*”;

**RICHIAMATA** la Delibera n.176 del 19/3/2015 avente ad oggetto “ Conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma”;

**PRESO ATTO** della dimissioni rassegnate dal Dr. Ettore Brianti con nota prot. n. 58788 del 4/9/2018 a far data dal 6 settembre 2018;

**CONSTATATA** la necessità di procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma ;

**VISTI**, altresì,:

- l'art.3 bis comma 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502



- la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015 ad oggetto: “ *Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera dei direttori sanitario e amministrativo di aziende sanitarie ed enti del servizio sanitario regionale*”;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 ,n.171 ad oggetto “ *Attuazione della delega di cui all'art 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124 in materia di dirigenza sanitaria.*”;

**PRESO ATTO** che

- l'art.3 bis comma 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 primo periodo sancisce che “ *il contratto di lavoro del direttore generale , del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato , di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile stipulato in osservanza delle norme de l titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario;*
- *l'art.1 dello schema di contratto di prestazione d'opera dei direttori sanitario ed amministrativo di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.225 del 6 marzo 2015 prevede che “ L'incarico è conferito ai sensi dell'art.3, comma5 della L.R. 28 dicembre 2004 n.29 e nel rispetto degli artt3 e 3 –bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502”*
- *la durata del contratto è dunque fissata , ex lege, in misura non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni 5;*

**PRESO ATTO**, altresì che nella succitata Delibera di giunta Regionale n.225 del 6 marzo 2015 , che ha sostituito la D.G.R. n.3417 del 19/7/2011994 ad oggetto “ *Determinazioni in ordine ai contenuti economici e normativi del contratto di lavoro dei direttori generali , dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle aziende sanitarie istituite ai sensi del D.Lgs. 517/93 : approvazione degli schemi tipo di contratto provvisorio.*” è stato adottato uno schema tipo che non ha rinnovato la previsione ivi contenuta dall'art.8 del precedente schema tipo secondo cui “ *l'incarico di direttore...cessa entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il Direttore Generale firmatario del contratto dovesse decadere dal contratto* ” eliminando , di fatto, la stretta correlazione tra la durata del Direttore Generale e quella dei più diretti collaboratori;

**RICHIAMATA** la sentenza n. 224 anno 2010 della Corte Costituzionale da cui si evincono, indirettamente, una serie di principi circa la fisiologica prosecuzione del rapporto negoziale di un direttore sanitario o amministrativo oltre la durata della carica di un direttore generale in quanto:



- “ una volta instaurato detto rapporto, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, all’interesse dell’Amministrazione ospedaliera alla continuità delle funzioni espletate dal direttore....., e, dall’altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente”;
- “ La valutazione di tali esigenze determina il contrasto.....con il principio costituzionale di buon andamento, in quanto.....non ancora l’interruzione del rapporto d’ufficio in corso a ragioni interne a tale rapporto, che – legate alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore..... – siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell’azione amministrativa.”;
- “l’automatica interruzione ante tempus del rapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell’operato del direttore....., che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi.....a lui affidati, e il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell’interessato, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest’ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessità consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore.....”;

**CONSTATATO** che il Consiglio di Stato nel parere 1113/2016 sul tema dell’individuazione della natura giuridica della figura del Direttore Sanitario ha:

- recepito e condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “La giurisprudenza costituzionale, pur ribadendo la natura fiduciaria della nomina di tali figure dirigenziali per la necessaria consonanza della impostazione gestionale, ha tuttavia fatto registrare un ulteriore passo in avanti negli ultimi anni, segno di una più accentuata sensibilità sulle problematiche della dirigenza sanitaria, e ha inteso orientarne la nomina a criteri meritocratici e a precise garanzie procedurali, con l’affermazione che il nuovo direttore generale non può rimuovere il direttore amministrativo o sanitario, prima della scadenza del loro contratto, senza adeguati motivi e giusto procedimento.”;
- affermato che “ La tendenza dell’ordinamento, infatti, muove nel senso di assicurare alla dirigenza sanitaria, nel suo complesso, stabilità, imparzialità, trasparenza, adeguata professionalità, secondo criteri meritocratici e i canoni del giusto procedimento, intesi ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, in prima battuta, e il funzionamento del servizio sanitario, in una prospettiva di più lunga durata, e il funzionamento del servizio sanitario, in una prospettiva di più lunga durata, sul piano cronologico, e quale fine ultimo dell’intera legislazione in materia, sul piano teologico, per garantire il bene-salute inteso quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.).”

**VISTO** il D.Lgs. 4 agosto 2016 n.171 ad oggetto” Attuazione della delega di cui all’art.11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di dirigenza sanitaria.” che prescrive in relazione alla predisposizione dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale che:



- “Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età” (art.1 comma 4)
- “ I requisiti indicati nel comma4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.” (art.1 comma5)

**VALUTATO** che , utilizzando un’interpretazione analogica mutuata dal predetto art.1 comma 5, il requisito di cui all’art.3 comma7 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992,n.502 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero il mancato compimento del 65°anno di età, deve essere posseduto al momento della costituzione del rapporto e non anche durante la vigenza dello stesso;

**ACQUISITO** il curriculum professionale della Dott.ssa Giuseppina Frattini, depositato agli atti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, nonché la formale dichiarazione resa dallo stesso attestante:

- l’accettazione dell’incarico;
- che non sussistono a proprio carico le situazioni di incompatibilità sancite dall’art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**VALUTATO** che la Dott.ssa Frattini, oltre a possedere i requisiti *ex lege* per la nomina a direttore sanitario ha maturato ampia ed approfondita esperienza in ambito organizzativo e gestionale, con specifico riferimento al contesto delle Aziende sanitarie pubbliche;

**RITENUTO** di dover procedere alla nomina del Direttore Sanitario affidando all’uopo tale incarico al Dott.ssa Giuseppina Frattini la quale, come si evince dal proprio curriculum professionale, possiede i requisiti previsti dalla normativa sopra menzionata;

**RILEVATO** che, in ordine al conferimento di tale incarico, non sussistono cause ostative;

**ATTESO** che al Direttore Sanitario verrà nello specifico assegnato il coordinamento nella realizzazione degli obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale ed in particolare:

- Riordino dell’assistenza ospedaliera;
- Facilitazione all’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
- Integrazione ospedale territorio e continuità dell’assistenza;
- Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, specialistico e farmaceutico;
- Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico;
- Attività di ricerca;
- Attività di prevenzione e promozione della salute;



**PRECISATO** altresì che il Direttore Sanitario parteciperà, solo per gli aspetti di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi, nello specifico:

- Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende;
- Sviluppo dell'infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al miglioramento dell'accessibilità ai servizi;
- Razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico e governo degli investimenti;
- Governo delle risorse umane;
- Adempimenti nei flussi informativi;
- Valorizzazione del capitale umano;

**RITENUTO** conseguentemente di:

- di fissare la durata dell'incarico di Direttore Sanitario in anni 3, eventualmente prorogabile, con decorrenza dal 6 settembre 2018;
- di procedere con separato atto alla stipula del contratto d'opera intellettuale, contenente la disciplina economico giuridica del rapporto di lavoro per le funzioni di Direttore Sanitario, che sarà redatto in conformità allo schema di contratto di prestazione d'opera per le funzioni di Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015;
- di corrispondere alla Dott.ssa Giuseppina Frattini il trattamento economico fissato in conformità alle vigenti disposizioni, per un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 119.818,00, al lordo di oneri e ritenute di legge. Il trattamento economico può essere incrementato entro il limite massimo del 10% in correlazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### **Delibera**

1. di prendere atto delle dimissioni del Dott. Ettore Brianti dall'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con decorrenza dal 6 settembre 2018

2. di nominare la Dott.ssa Giuseppina Frattini Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la durata di anni tre, eventualmente prorogabile, a decorrere dal 6 settembre 2018;

3. di procedere con separato atto alla stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale per le funzioni di Direttore Sanitario in conformità allo schema di contratto di prestazione d'opera per le funzioni di Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015;



4. di quantificare la spesa complessiva presunta annua in € 131.799.80, di cui :

- € 119.818,00, quale trattamento economico annuo omnicomprensivo al lordo di oneri e ritenute di Legge, salvo esatta contabilizzazione, da registrare, pro-quota, al conto 5441001 " Compensi e rimborsi spese Direttore Generale, Amministrativo e sanitario" del Bilancio dell'esercizio 2018, gestione sanitaria;
- € 11.981,80, quale trattamento economico aggiuntivo massimo (importo incrementale pari al 10% del trattamento economico), salvo esatta contabilizzazione, da registrare, pro quota, al conto 5441003 " Accantonamenti indennità organi istituzionale" del Bilancio dell'esercizio 2018, gestione sanitaria;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Rita Buzzi